



Comune di Pergine Valsugana

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27 dicembre 1997 n. 449)

Approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione
n° 115 dd. 24.11.1998 e modificato
con deliberazione n° 8 dd.
13.02.2002.



IL SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Dolzani



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	2
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	2
ART. 4 AUTOTUTELA.....	3
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE3	
ART. 5 COMPETENZA	3
ART. 6 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	3
ART. 7 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	3
ART. 8 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 9 EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE	5
ART. 10 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	5
ART. 11 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.....	5
ART. 12 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	7
TITOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE.....	7
ART. 13 RIDUZIONE DELLA SANZIONE	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ART. 14 DECORRENZA E VALIDITÀ.....	7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo i principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art. 2 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 3 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte del Funzionario Responsabile del tributo; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla

base di elementi certi. Pertanto l'Istituto può essere applicato solo quando l'accertamento dell'Ufficio è fondato su metodologie induttive o valutative degli elementi del presupposto impositivo. In tali casi il contraddittorio con il contribuente può consentire l'acquisizione di ulteriori elementi non considerati in precedenza o la verifica della congruità delle valutazioni fatte.)

3. In sede di contraddittorio il Funzionario Responsabile del tributo deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

Art. 4 Autotutela

Si richiamano, su tale istituto, le disposizioni contenute all'art. 12 del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5 Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo ()

Art. 6 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 7 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, tramite lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) il ricorso all'Istituto dell'accertamento con adesione;

- b) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il funzionario competente alla definizione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 8 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione in carta libera, recante l'indicazione del proprio recapito telefonico, inviata tramite raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Tributi che ha l'obbligo di rilasciarne ricevuta.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione. Nel caso di più coobbligati, la rinuncia alla richiesta di definizione da parte di uno solo dei soggetti obbligati, non preclude la possibilità per gli altri di avvalersi dell'istituto dell'adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento, sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 7 comma 1°, o anche telematicamente o via fax, se concordato con il contribuente, formula l'invito a comparire. Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione da parte del Comune.

Art. 9 Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

Art. 10 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile. Tale atto verrà consegnato al contribuente nei termini previsti dall'art. 11 comma 4.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, secondo le modalità indicate nell'atto di accertamento stesso. Se entro tale termine il contribuente non effettua il versamento, l'atto di accertamento con adesione è nullo .
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, può richiedere, con istanza motivata, il pagamento rateale della somma dovuta, fino ad un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, elevabili a 6 rate se le somme dovute superano **10329,14 Euro**¹.
3. Competente all'esame dell'istanza di rateizzazione è il Funzionario Responsabile del tributo in esame e, qualora non vi si adducano pretestuose motivazioni, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1, e sulle somme

¹ Modifica come da Delibera del Consiglio Comunale n° 8 dd. 13/02/2002

delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia, qualora il debito tributario sia superiore a **1549,37 Euro¹**, con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione dell'eventuale garanzia. L'Ufficio, quindi, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
 5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
 6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con iscrizione a ruolo coattivo del debito residuo, maggiorato degli ulteriori interessi di cui al comma 3, ovvero con escussione della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti.
-

Art. 12 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento già notificato perde efficacia.

TITOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE

Art. 13 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Tale riduzione non si applica alle sanzioni per omesso versamento del tributo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'Istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. ()
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni.
3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.